



AREA 2 – UFFICIO 6 - REGISTRO IMPRESE E FASCICOLO D'IMPRESA

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI COSENZA DI SOCIETÀ COOPERATIVA AI SENSI DELL'ART. 223SEPTIESDECIES DISP.ATT. C.C. –

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL R.I.

Premesso che l'articolo 223septiesdecies disp. att. del C.C. dispone che l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi in G.U. ed iscritto nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuti atti di gestione. Nell'eventuale ipotesi della liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori. La norma prevede quindi una possibile, ma non necessaria, liquidazione qualora vi siano attività da liquidare;

Vista la nota pervenuta dal Ministero dello Sviluppo economico, acquisita al protocollo generale con n. 19625 del 10/11/2022, contenente il Decreto Direttoriale n. 2/SC/2020 dell'8 giugno 2020 adottato dalla Direzione Generale per la Vigilanza sugli enti, sulle società e sul sistema camerale – Divisione VII del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo alla cancellazione per atto dell'autorità di n. 46 società cooperative, ai sensi dell'art. 223septiesdecies disp. att. del C.C., con sede nelle regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

Considerato che nella nota ministeriale pervenuta insieme alla copia del Decreto Direttoriale, pubblicato nella G.U. n. 159 del 25 giugno 2020, si comunica anche il decorso del termine per l'eventuale richiesta di prosecuzione della liquidazione e per la presentazione di eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati di cui all'art. 7 e s.s. della legge 241/1990. Decorso tale termine, pertanto, si invita il Conservatore a procedere alla cancellazione d'ufficio dell'unica società cooperativa avente sede nella nostra provincia ovvero la cooperativa **“Craticello – società cooperativa sociale – in liquidazione” con sede ad Aprigliano in Via Sila 40 - c.f. 02922550781 - iscritta al Rea n. 198759, attualmente in scioglimento e liquidazione volontaria a decorrere dal 4 agosto 2014;**

Preso atto che l'istruttoria degli atti presupposti al presente provvedimento è stata eseguita dalla dipendente Consuelo Milione incaricata del procedimento;

Preso atto che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Dott.ssa Patrizia Tarsitano Responsabile dell'ufficio 6;

Richiamata la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013;

Visti:

la legge 580/93 con le successive modifiche introdotte dal D. Lgs. 23/2010;

il DPR 581/95;

la legge 241/1990 ss. mm. ii.;



Ritenuta la propria competenza in merito per i motivi in premessa;

D E T E R M I N A

a. la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza della società cooperativa di seguito indicata in applicazione all'art. 223septiesdecies disp. att. del c.c., con gli effetti dell'art. 2495:

1. "Craticello – società cooperativa sociale – in liquidazione" con sede ad Aprigliano in Via Sila 40 con c.f. 02922550781

b. di autorizzare il personale del Registro Imprese a porre in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;

c. la presente determina sarà pubblicata all'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio nel sito istituzionale camerale alla pagina del Registro Imprese;

La determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE

Avv. Erminia Giorno

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.”